



CONTRIBUTI OPERATIVI ALLA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 1988 – 1998 – 2008

Riccione 04/04/2008

NORMATIVA VIGENTE EUROPEA E LOCALE

Dr. Nicola SARTI

**DIRETTIVA 2006/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e che abroga la
direttiva 76/160/CEE**

G.U. Unione Europea n. L 64 del 4 marzo 2006

- entrata in vigore il 24 marzo 2006
- recepimento entro il 24 marzo 2008

La direttiva si inserisce nella politica ambientale della comunità che tende ad un livello elevato di protezione e contribuisce a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana mediante la previsione dei rischi microbiologici

DIRETTIVA 2006/7/CE

La direttiva si ispira alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche disponibili e si coordina con le altre direttive comunitarie nel settore delle acque

Come disposizione generale viene precisato che le acque di balneazione sono sottoposte a:

- monitoraggio
- classificazione
- gestione
- coinvolgimento del pubblico

DIRETTIVA 2006/7/CE

La direttiva *si applica* alle acque superficiali nelle quali l'autorità competente prevede:

- un numero congruo di persone praticanti la balneazione
- che non vi sia un divieto permanente di balneazione
- che non vi sia un avviso che sconsigli permanentemente la balneazione

La direttiva *non si applica* a:

- piscine e terme
- acque confinate trattate o utilizzate a fini terapeutici
- acque confinate create artificialmente e separate dalle altre acque (superficiali/sotterranee)

DIRETTIVA 2006/7/CE

Fra le definizioni assumono rilevanza particolare:

- **misure di gestione** (profilo acque, monitoraggio e relativo calendario, valutazione della qualità e classificazione delle acque, identificazione e valutazione delle cause di eventuale inquinamento, informazione al pubblico, azioni volte ad evitare o ridurre il rischio di inquinamento)
- **inquinamento di breve durata** (contaminazione microbiologica temporanea)
- **situazione anomala** (evento o combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque con frequenza non superiore ad una volta ogni 4 anni)
- **proliferazione cianobatterica** (accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma)

DIRETTIVA 2006/7/CE

Per quanto concerne il monitoraggio occorre:

- l'individuazione annuale delle acque
- la determinazione della durata della stagione balneare

Il monitoraggio consta di almeno 4 campionamenti per ogni stagione (vedi allegato IV) e viene effettuato essenzialmente tramite l'analisi dei seguenti parametri (vedi allegato I):

- Enterococchi intestinali
- Escherichia coli

Per ciascuna acqua di balneazione il calendario annuale di monitoraggio viene fissato prima dell'inizio della stagione balneare (con decorrenza dal 2010)

Nel caso venga iniziato il monitoraggio dal 2008 si dovranno comunque valutare i nuovi parametri

DIRETTIVA 2006/7/CE

I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione nella valutazione della qualità

In caso di situazioni anomale il calendario di monitoraggio può essere sospeso

Le valutazioni della qualità delle acque vengono effettuate di norma alla fine di ogni stagione balneare e prendono in considerazione anche le ultime 3 stagioni precedenti (su almeno 16 campioni)

Nel caso di stagione balneare non superiore a 8 settimane o per acque in zone con impedimenti di tipo geografico sono sufficienti 3 campioni a stagione

La valutazione della qualità delle acque può essere effettuata anche su di un periodo inferiore ai 4 anni nel caso:

- di acque di nuova individuazione
- di acque in cui si siano verificate modifiche migliorative tali da ritenere sufficienti i limitati dati disponibili dopo l'intervento
- le acque siano già state valutate in base alla precedente direttiva

DIRETTIVA 2006/7/CE

Le acque di balneazione possono essere raggruppate se:

- sono contigue
- hanno ricevuto valutazioni simili
- hanno profili equivalenti

La valutazione delle acque effettuata conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, porta alla seguente classificazione di qualità:

- scarsa
- sufficiente
- buona
- eccellente

La prima classificazione viene completata entro la fine della stagione balneare 2015

DIRETTIVA 2006/7/CE

Gli Stati membri assicurano che entro la stagione balneare 2015 tutte le acque siano come minimo di qualità *sufficiente*; inoltre adottano misure adeguate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità *eccellente* o *buona*

Le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità scarsa pur rimanendo conformi alla presente direttiva se saranno adottate le seguenti misure dopo la loro classificazione:

- adeguate misure di gestione (divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione)
- individuazione delle cause e delle ragioni di mancato raggiungimento della qualità sufficiente
- adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare l'inquinamento
- avvertire il pubblico delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati

DIRETTIVA 2006/7/CE

Nel caso in cui per 5 anni consecutivi le acque siano classificate di qualità scarsa viene disposto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (tale periodo può anche essere ridotto in casi particolari)

Gli stati membri assicurano che vengano stabiliti i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III (per la prima volta entro il 24 marzo 2011)

Gli stati membri provvedono all'adozione di misure di gestione tempestive ed adeguate qualora si verifichi un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti; di tale situazione si informa il pubblico e se necessario si opera un divieto temporaneo di balneazione

Quando il profilo delle acque indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica che presenti un rischio per la salute viene effettuato un monitoraggio adeguato e adottate immediatamente misure per prevenire l'esposizione

DIRETTIVA 2006/7/CE

Analogamente qualora il profilo delle acque mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino vengono svolte indagini per determinare i rischi per la salute ed adottare adeguate misure di gestione che prevedano anche l'informazione del pubblico

Qualora dall'ispezione visiva vengano individuati inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti si adotteranno adeguate misure di gestione

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque gli Stati membri interessati collaborano per attuare la direttiva

Viene auspicata la partecipazione del pubblico all'attuazione della direttiva con formulazione di suggerimenti, osservazioni o reclami in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi delle acque di balneazione

DIRETTIVA 2006/7/CE

Viene prevista l'informazione al pubblico (almeno dalla stagione balneare 2012) anche su base georeferenziata durante la stagione balneare in idonea ubicazione vicino alle acque interessate:

- classificazione, eventuale divieto o avviso che sconsiglia la balneazione
- descrizione generale delle acque
- nel caso di acque soggette ad inquinamento di breve durata:
 - notifica dell'acqua interessata
 - numero giorni di divieto o consiglio di non balneazione
 - avviso su presenza di inquinamento
- natura e durata delle situazioni anomale
- informazioni su ragioni di balneazione vietata o sconsigliata
- ragioni della declassificazione di un'acqua vietata o sconsigliata
- indicazione delle ulteriori fonti di informazioni disponibili

DIRETTIVA 2006/7/CE

Devono essere forniti con i mezzi più opportuni, anche in varie lingue, incluso internet:

- l'elenco delle acque di balneazione
- la classificazione di ogni acqua degli ultimi 4 anni con il relativo profilo
- informazioni adeguate su cause e misure per eliminarle nonché sui rischi per i bagnanti in caso di acque di qualità “scarsa”
- informazioni, in caso di inquinamento di breve durata, riguardo:
 - condizioni che possono condurre a tale inquinamento
 - probabilità dell'inquinamento e sua durata
 - cause dell'inquinamento e misure adottate per prevenire esposizione dei bagnanti e rimozione delle cause

DIRETTIVA 2006/7/CE

Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea:

- annualmente entro il 31 dicembre i risultati del monitoraggio, della valutazione e la descrizione delle norme di gestione adottate
- annualmente, prima della stagione balneare, l'elenco delle acque con classificazione ed eventuale cambiamento rispetto al precedente anno

Dopo l'avvio del monitoraggio le comunicazioni continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva precedente fino a quando non è disponibile una valutazione completa ai sensi della nuova direttiva

Il parametro 1 della vecchia direttiva “Coliformi totali” non viene preso in considerazione ed il parametro **2-Coliformi fecali** e **3-Streptococchi fecali** sono considerati equivalenti al parametro **2-Escherichia coli** ed **1-Enterococchi intestinali** della nuova direttiva.

La Commissione europea pubblica una relazione di sintesi annuale entro il 30 aprile di ogni anno

DIRETTIVA 2006/7/CE

Entro il 2008 la Commissione europea presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione concernente:

- uno studio epidemiologico
- altri sviluppi scientifici analitici ed epidemiologici relativi ai parametri anche in relazione ai virus
- raccomandazioni OMS

Entro la fine del 2014 gli Stati membri presentano osservazioni scritte alla Commissione europea sulla predetta relazione ed anche per altre eventuali valutazioni e ricerche

Entro il 2020 la Commissione europea riesamina la direttiva relativamente ai parametri ed alla classificazione

Adegamenti tecnici e misure di attuazione (equivalenza dei metodi microbiologici, adeguamento dei metodi analitici al progresso scientifico e tecnologico, ecc) possono essere aggiornati secondo la procedura del comitato

DIRETTIVA 2006/7/CE - ATTUAZIONE

La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014

La nuova direttiva è applicabile e sostituisce la precedente non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi ad essa

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla nuova direttiva entro il 24 marzo 2008

La legge 6 febbraio 2007 n.13 (Legge comunitaria 2006) delega il Governo ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore i Decreti Legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2006/7/CE

Tale termine è prorogato di 90 giorni perché alcuni adempimenti istruttori scadevano nella imminenza del termine dei 12 mesi

DIRETTIVA 2006/7/CE - ATTUAZIONE

Finora risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n.94 concernente la gestione delle acque di balneazione nella parte relativa all'ossigeno disciolto

Il testo precisa che ai fini del giudizio di idoneità per le acque di balneazione, nell'ambito della determinazione dei potenziali rischi per la salute umana, non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al DPR 8 giugno 1982, n.470

Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa e l'informazione del pubblico

(Linee guida per la gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreoptis ovata* nelle coste italiane)

E' in corso di avanzata predisposizione un altro Decreto legislativo che darà completa attuazione alla direttiva 2006/7/CE

DIRETTIVA 2006/7/CE

Di seguito vengono menzionate le innovazioni più significative della nuova direttiva sia rispetto alla precedente direttiva che alla normativa nazionale

Classificazione qualità acque

- scarsa
- sufficiente
- buona
- eccellente

Riduzione del numero dei parametri da analizzare a sostanzialmente due di carattere microbiologico:

- Enterococchi intestinali
- Escherichia coli

Campionamenti per le analisi a frequenza mensile

Profilo delle acque di balneazione

Divieto di balneazione e avviso che sconsiglia la balneazione

ALLEGATO I

ACQUE INTERNE

	A	B	C	D	E
	Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1	Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	200 (*)	400 (*)	330 (**)	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2	Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	500 (*)	1 000 (*)	900 (**)	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

	A	B	C	D	E
	Parametro	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità sufficiente	Metodi di riferimento dell'analisi
1	Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	100 (*)	200 (*)	185 (**)	ISO 7899-1 o ISO 7899-2
2	Escherichia coli espressi in ufc/100 ml	250 (*)	500 (*)	500 (**)	ISO 9308-3 o ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.

(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.